

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO CHE SI AVVALGONO DEI METODI RIABILITATIVI RICONOSCIUTI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA' – ANNO 2025.

1. Finalità

Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 *“Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”*, la Regione Marche intende promuovere la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, riconoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo.

L'art. 11 della citata legge prevede la concessione, per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), di contributi alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico che si avvalgono di metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS).

Tali metodologie rappresentano per molte famiglie uno strumento fondamentale per garantire una risposta adeguata ai bisogni terapeutici dei propri familiari. La comprovata utilità di questi interventi viene dimostrata anche dall'aumento graduale delle istanze presentate dalle famiglie che hanno beneficiato del contributo regionale, infatti si è passati da n.131 nel 2016 fino a n.669 nel 2024.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità di questo intervento di sostegno, con il presente atto vengono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione del finanziamento regionale, pari a euro 250.000,00.

2. Destinatari del contributo

I destinatari delle risorse stanziare con la presente deliberazione sono gli ATS, per il tramite dei quali viene concesso un contributo alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico residenti nella regione Marche, che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità.

La persona con disturbi dello spettro autistico deve essere in possesso di apposita certificazione, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 4, lettera b), c), d) ed e) e comma 5, lett. b), c), d) ed e) della L.R. n.25/2014, dalla quale risulti una diagnosi riconducibile ai disturbi dello spettro autistico. Per coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo scolastico la diagnosi deve essere stata effettuata negli ultimi tre anni mentre successivamente ai 16 anni è valida l'ultima diagnosi effettuata durante la frequenza scolastica.

Possono accedere al contributo anche i soggetti con età inferiore a 30 mesi per i quali risulti una diagnosi di “rischio” di disturbi dello spettro autistico.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Spese ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per interventi educativi/riabilitativi effettuati da operatori specializzati, basati sui metodi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità e prescritti da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 4, lett. b), d) ed e) e comma 5, lett. b), d) ed e) della L.R. n.25/2014. Tali prestazioni sono da intendersi come integrative rispetto a quelle erogate dal Sistema Sanitario Regionale (LEA).

Nello specifico, in applicazione delle Linee Guida emanate dall'ISS, sono ammesse a contributo le spese per:

- Intervento educativo, in età evolutiva adolescenziale e adulta, a orientamento cognitivo-comportamentale;
- Supervisioni per gli interventi a orientamento cognitivo-comportamentale;
- Interventi comportamentali e psicologici strutturati, in età adolescenziale e adulta;
- Terapia logopedica;
- Terapia psicomotoria.

Tali spese devono essere state sostenute ovvero pagate e quietanzate nel periodo 01/11/2024 - 31/10/2025 nonché suffragate da documentazione fiscalmente valida e intestate all'utente o ad un familiare.

Non potranno essere rendicontate, ai fini del presente contributo, le spese oggetto di rimborso presentate agli ATS in attuazione dell'intervento di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.07.2022 secondo quanto disposto dalla DGR n. 1818/2022 modificata dalla DGR n. 725/2023, nel rispetto del "*principio di divieto di doppio finanziamento*".

Ciò consentirà di coordinare sia a livello gestionale che a livello finanziario il presente intervento di cui all'art. 11 della L.R. 25/2014" con gli interventi previsti dal suddetto DPCM 29.07.2022.

4. Criteri di riparto delle risorse

In considerazione dello stanziamento disponibile, pari ad euro 250.000,00, il contributo verrà concesso a concorrenza del cento per cento dell'intero importo dichiarato quale spesa sostenuta per l'intervento e comunque non superiore al tetto di spesa ammissibile massimo per utente pari ad euro 5.000,00. Qualora la spesa ammissibile complessiva fosse superiore allo stanziamento disponibile, le singole quote verranno riparametrate proporzionalmente alla disponibilità finanziaria.

5. Ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali

Gli Ambiti Territoriali Sociali avranno il compito di raccogliere ed istruire le domande di contributo delle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per le spese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sostenute nel suddetto periodo 01/11/2024 - 31/10/2025 ai fini della determinazione del contributo ammissibile, nonché di trasmettere al Settore Contrasto al Disagio i risultati delle istruttorie per il riparto delle risorse secondo le modalità di cui al paragrafo precedente.

Successivamente, il contributo spettante verrà liquidato dal Settore Contrasto al Disagio agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali che provvederanno a loro volta ad erogarlo alle famiglie.

6. Tempi e modalità per la presentazione delle domande e della rendicontazione

Con successivo decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio verranno fissati i tempi e le modalità per l'attuazione dell'intervento da parte degli ATS nonché per la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse da parte degli stessi.

7. Norme di salvaguardia

Per ciò che concerne le modalità di gestione delle risorse, resta fermo il "principio di divieto di doppio finanziamento", ai sensi dell'art.9 "Addizionalità e finanziamento complementare" del Reg. (UE) 2021/241, affinché non vi sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte di altri programmi e strumenti dell'Unione.